"The Justice Chorus"

Voci dal mondo della Giustizia ... e non solo

STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione di promozione sociale "The Justice Chorus - Voci dal mondo della Giustizia ... e non solo".

Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale presso il Presidente. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale; la sua durata è trentennale.

Scopo dell'Associazione è quello di diffondere l'idea che la giustizia non è solo quella formale che si applica nei Tribunali, ma anche quella che le persone di buona volontà sognano di vedere intorno a loro per un mondo più giusto, anche mediante la costituzione di un Coro, che adotterà la denominazione dell'associazione.

L'Associazione promuoverà la solidarietà sociale e la beneficenza organizzando manifestazioni o partecipando ad eventi organizzati da altri; la scelta delle manifestazioni da organizzare o a cui partecipare sarà effettuata dal Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea, in accordo con la Direzione Artistica.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del

In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

I soci si distinguono in due categorie:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione; hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e sono soggetti al pagamento della quota sociale. La loro qualità di soci ha carattere permanente legata al perdurare dell'Associazione
- Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. La loro qualità di soci è subordinata al pagamento della quota sociale. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

for Ith

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio non potrà in alcun modo essere retribuito per la sua attività svolta a favore dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dal presente Statuto o per altri gravi motivi.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente:
- Il Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito ed hanno durata annuale.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea dei soci è costituita dai socifondatori e ordinari, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, ed è presieduta dal Presidente o dal suo vice.

Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario e quando la richiede almeno un terzo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, con la presenza del 25% degli aventi diritto al voto. Se tale quorum non viene raggiunto, sarà rifissata una terza assemblea che delibererà a maggioranza dei presenti, qualunque ne sia il numero.

L'Assemblea:

- 1. elegge il Presidente
- 2. elegge il Consiglio Direttivo;
- 3. decide su iniziative proposte al suo interno;

Mulo

- 4. approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
- 5. ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- 6. approva il programma annuale dell'associazione;
- 7. nomina la Direzione Artistica a cui sarà affidata la direzione musicale del coro, Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di altro socio.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto da un segretario appositamente nominato tra i componenti dell'Assemblea. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne copia.

Hanno diritto a partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a dieci membri.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- 1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- 2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione
- 3. redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
- 4. ammette i nuovi soci
- 5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.
- 6. fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- 7. redige il regolamento nel rispetto dei principi del presente statuto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Art. 12 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo.
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali; il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

I von IM &

Mulo

Marcio SU.

3

A.

- da iniziative promozionali.

Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione.

Art. 13 BILANCIO

Il bilancio -consuntivo e preventivo- è predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

L'assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile dall'Assemblea con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale o di finalità similari.

Art. 16 COMUNICAZIONI E CONVOCAZIONI SOCIALI

Tutte le convocazioni e le comunicazioni avverranno esclusivamente per via telematica.

Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

MANDARINO Anna

DI LIDDI Vincenza

THIERY Vito

SCHIORLIN Osvaldo

Uto Chiere

AMPOIA Piero Francesco

MERLINO Pasqualino

MERLO Ambrogina Luby por Mul